



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
Provincia di Modena

Allegato 1) alla deliberazione  
di C.C. n. 24 del 28/04/2017  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Giovanelli Giampaolo)

E' copia conforme all'originale  
dell'allegato 1) alla deliberazione  
di C.C. n. 24 del 28/04/2017  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Giampaolo Giovanelli)

# **Comune di Pavullo nel Frignano**

## **REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI E DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

## CAPO I – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art.1	Tipologia dei mercati	3
Art.2	Giornate e orari di svolgimento	4
Art.3	Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati	5
Art.4	Autorizzazione e concessione di posteggio	5
Art.5	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012	6
Art.6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessione di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione	8
Art.7	Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio	8
Art.8	Subingresso	9
Art.9	Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	11
Art.10	Posteggi vincolati a merceologia specifica	12
Art.11	Spostamento di posteggio (miglioria)	12
Art.12	Scambio di posteggio	12
Art.13	Variazione della superficie di posteggio	12
Art.14	Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato	13
Art.15	Tenuta e consultazione della pianta organica	13
Art.16	Assenze	14
Art.17	Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti	15
Art.18	Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	19
Art.19	Circolazione stradale	20
Art.20	Sistemazione delle attrezzature di vendita	20
Art.21	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	20
Art.22	Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche	22
Art.23	Norme igienico sanitarie	22
Art.24	Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	23
Art.25	Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio	24
Art.26	Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa	24
Art.27	Sanzioni	25

## CAPO II - ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art.1	Commercio itinerante : soggetti abilitati e relativi titoli	28
Art.2	Zone vietate al commercio itinerante	28
Art.3	Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	29
Art.4	Modalità di esercizio di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli	30
Art.5	Norme igienico sanitarie	31
Art.6	Sanzioni	31
Allegato tecnico		34

## CAPO I - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

### Art. 1 – Tipologia dei mercati

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
  - dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
  - dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni;
  - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12”* e successive modificazioni;
  - dall'art. 56 *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio* della L.R. 6/2004 e dal relativo regolamento attuativo regionale n. 20 del 29 luglio 2004 *“Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6”*;
  - dagli artt.70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche* e 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
  - dalla L.R. 10/2/2011 n. 1 *“Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”* e successive modificazioni;
  - dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente **“Intesa”**) stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  - dal “Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente **“Documento Unitario”**) del 24 gennaio 2013;
  - dal “ Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome concernente “ linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016 prot.n.16/94CR08//C11;
  - dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2016 n. 1552 che recepisce il documento unitario delle Regioni e Province autonome del 3/8/2016 prot.n.16/94CR08/C11;
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:
  - a) **dei mercati settimanali** che si svolgono nel comune di Pavullo n/F così come individuati ai sensi del D.lgs 114/1998 nelle relative delibere consiliari;
  - b) **dei mercati straordinari** che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato. (*art. 6 co.1 lett. c L.R. 12/1999*);
  - c) **dei cosiddetti “posteggi isolati”**.
3. Il mercato settimanale del sabato e il mercato serale del martedì sono di tipo ordinario, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 co.1 lett. a) della legge regionale 12/1999;
4. I mercati straordinari possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o essere legate a festività o a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso, oppure possono costituire recupero di mercati non effettuati a causa del maltempo.  
Lo svolgimento del mercato straordinario, approvato con le modalità di cui al successivo art. 2 co. 3, è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
  - a) le eventuali modalità di svolgimento ed i termini per la partecipazione,

- b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

## Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. **Il Mercato settimanale o è annuale** ed ha luogo nel giorno di sabato (*art. 6 co. 1 L.R.12/1999*). **Il Mercato estivo è stagionale** e si svolge nel periodo dal 01/07 al 31/08, ed ha luogo nel giorno di martedì (*art. 6 co. 1 L.R.12/1999*).  
Nel caso in cui il mercato non si possa tenere nella giornata prevista, lo stesso potrà essere anticipato, posticipato o recuperato in altra giornata come mercato straordinario previa informazione alle associazioni economiche maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica .
2. Per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico per lo svolgimento del mercato nelle giornate festive del 1° gennaio e 25 dicembre, nonché in altre eventuali date individuate, anche di volta in volta, dal Sindaco qualora, sempre per motivi di pubblico interesse, si renda necessario disporre diversamente dell'area in cui è stato individuato il mercato, sentite le associazioni economiche, maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica.  
Il Sindaco, con apposita ordinanza, può, comunque annullare la giornata di mercato qualora almeno 15 giorni prima perlomeno il 50% degli operatori commerciali comunichi la propria volontà di non partecipare.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche, presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo (*punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1368/1999*). Ulteriori mercati straordinari possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni degli operatori su aree pubbliche, presenti all'interno del CNEL maggiormente rappresentative del settore e nominate in seno alla Consulta Economica, se richiesti almeno sessanta giorni prima da almeno i due terzi degli operatori del mercato.
4. Ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, sono stabiliti per ogni mercato con apposita ordinanza del Sindaco:
  - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
  - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,
  - c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci anche limitatamente a determinate aree del mercato,
  - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
  - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,
  - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato,
  - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

### **Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati**

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegare al presente Regolamento, nelle quali sono evidenziati in particolare (*art. 7 co 1 L.R. 12/1999*):
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) le aree ed il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche e quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari nonché quelli specificamente dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari;
  - c) il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
  - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;In tale atto, o con altri provvedimenti l'Amministrazione Comunale può, inoltre, stabilire, compatibilmente con gli spazi a disposizione:
  - e) eventuali posteggi appositamente riservati agli spostamenti temporanei di posteggio dovuti a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse, tali spostamenti sono disposti d'ufficio dal Dirigente competente sentite le associazioni economiche, maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica, in base alla minor distanza dal posteggio non occupabile e tenendo conto, per quanto possibile, delle dimensioni del posteggio originario e della graduatoria degli assegnatari di concessione pluriennale di posteggio di cui al successivo art. 15;
  - f) gli eventuali posteggi che, per la loro dislocazione, necessitano di determinate caratteristiche atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza (es: tende retraibili, requisiti previsti dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794 per le bombole G.P.L.);
  - g) eventuali aree espositive;
2. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al precedente comma 1 lett.g e seguenti sono esaminate ed eventualmente accolte secondo appositi criteri determinati con atto della Giunta Comunale o, in mancanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi del precedente comma 2 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

### **Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio**

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*). Nel caso della riassegnazione dei posteggi effettuata in base all'Intesa, restano salvi eventuali ulteriori periodi appositamente indicati dalla Regione.
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.
3. Entro il termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono inviare telematicamente domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, firmata digitalmente, relativamente ad uno o più dei posteggi a bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico se previsto. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando.

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente nei termini previsti dal bando:
- verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e successive modificazioni e L.R.1/2011 come attuata dalla Delib. G. Reg. 2012/2015), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'art.2 co.3 della L.R.1/2011;
  - redige la graduatoria provvisoria se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
  - redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente;
  - provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria definitiva di cui alla precedente lett. c) e tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
5. Nei mercati con un numero massimo di 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di due posteggi per ogni settore merceologico (art. 2 co. 2 L.R. 12/1999 come modificato dalla L.R. 4/2013)  
Nei mercati con oltre 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre posteggi per ogni settore merceologico (art. 2 co. 2 L.R. 12/1999 come modificato dalla L.R. 4/2013)
6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata o sia oggetto di rinuncia. (art. 2 co. 3 L.R. 12/1999).
7. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita comunicazione firmata digitalmente al Comune entro 180 giorni (art. 4 co. 1 L.R. 12/1999).
9. In caso di variazione del legale rappresentante o della compagine sociale l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita SCIA firmata digitalmente.
10. In caso di subingresso si procede come previsto al successivo art. 8.

**Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012**

(punto 2 lett c<sub>1</sub>) Del. G.Reg. 1368/1999 – punto 2 dell'Intesa e paragrafo 2 del Documento unitario)

1. **Per i mercati e per i posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione:**
- **dei posteggi liberi** a seguito di rinuncia del titolare o di revoca del posteggio,
  - **dei posteggi di nuova istituzione** a seguito di un allargamento del mercato esistente (punto 4 lett. b del Documento Unitario),
- in caso di domande concorrenti, con riferimento allo stesso settore merceologico se previsto, si applicano i seguenti criteri:**

1° criterio della **maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:
  - **era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;**
  - **è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.**
- In caso contrario, al richiedente e all'eventuale dante causa (solo l'ultimo cedente); (punto 2 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.)

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**
- **oltre 10 anni : punti 60.**

(punto 2 lett. a dell'Intesa, paragrafo 2 lett. a.1 del Documento attuativo);

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, si deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

2° In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti si applica il criterio **DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZE** risultanti dalla Graduatoria generale di spunta di cui al successivo art. 17 co.1 vigente alla data prevista come termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando, calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva.

2. **Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nella riassegnazione dei posteggi liberi a seguito della scadenza della concessione decennale di posteggio, in caso di parità di domande concorrenti per lo stesso settore merceologico, se previsto, si applicano i seguenti criteri**, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

1° criterio della **maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:
  - **era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;**
  - **è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.**
- in caso contrario, al richiedente e all'eventuale dante causa (solo l'ultimo cedente); (punto 2 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.)

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, si deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

Per la suddetta anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50**
- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 60.**

2° Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione dell'Intesa (cioè nel periodo 2017-2020), **si aggiunge un ulteriore punteggio PER**



L'ANZIANITÀ ACQUISITA NEL POSTEGGIO **pari a 40 punti** (punto 2<sub>a</sub>) dell'Intesa e 2<sub>a2</sub>) del Documento Unitario).

**Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione**

(punto 2 lett c<sub>2</sub>) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni – punto 4 dell'Intesa e paragrafo 4 del Documento unitario, nonché paragrafo 2 lett. a<sub>1</sub>) del Documento unitario)

1. **In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato o di un nuovo posteggio isolato** la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando il criterio di cui al paragrafo 4 lett A4) del Documento Unitario che prevede l'applicazione del criterio di cui al paragrafo 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario, cioè criterio della **maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:
  - al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:
    - **era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;**
    - **è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.**
  - In caso contrario al richiedente e all'eventuale dante causa (solo l'ultimo cedente); (punto 2 lett. c.2 Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.).

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**
  - **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**
  - **oltre 10 anni : punti 60.**
- (paragrafo 2 lett. a.1 del Documento attuativo);

2. Qualora, fra la data d'istituzione del mercato e quella di assegnazione della concessione, i posteggi siano stati assegnati alla spunta, a tutti coloro che risultano presenti nella graduatoria di spunta vigente alla data prevista come termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine sotto riportato:
  - 1° si aggiunge un ulteriore punteggio pari a **30 punti**;
  - 2° si attribuisce un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva risultanti dalla suddetta graduatoria di spunta.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, per lo stesso settore merceologico se previsto, si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine sotto riportato:
  - 1° titolarità di un posteggio in altro mercato dello stesso Comune (punto 2 lett. f della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.);
  - 2° data effettiva di iscrizione al Registro Imprese del richiedente per l'esercizio della specifica attività del commercio su aree pubbliche.

**Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio**

1. Nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA per subingresso, il Comune

svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che partecipano ai mercati o che sono titolari dei posteggi isolati. (punto 1 lett. e) della Delib. Reg. 2012/2015)

2. Secondo quanto previsto dal punto 8 dall'Intesa come attuato dal paragrafo 8 del Documento Unitario e secondo quanto stabilito dal D.L. 244/2016 come convertito dalla L. 19/2017, le scadenze dei posteggi contemplate dalle disposizioni transitorie sono indicate nella seguente tabella:

	AUTORIZZAZIONI	Periodo di rilascio o rinnovo		CHE SCADONO	SONO PROROGATE FINO AL
<b>punto 8. lett. b)</b>	<b>RILASCIATE O già SCADUTE E RINNOVATE</b> (sia in forma espressa che tacita)	<b>PRIMA</b> dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 (8 maggio 2010)	<b>MA fino al 05.07.2007</b>	<b>CHE SCADONO</b> dopo l'entrata in vigore dell'intesa (05 luglio 2012) e nei 5 anni successivi	<b>sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 compreso</b> (D.L. 244/2016 come convertito dalla L. 19/2017)
<b>punto 8. lett. c)</b>	<b>RILASCIATE O già SCADUTE E RINNOVATE</b> (sia in forma espressa che tacita)	<b>PRIMA</b> dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 (8 maggio 2010)	<b>MA dal 06.07.2007 al 07.05.2010</b>		<b>mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.</b> (perché scadono nel periodo compreso tra il 5 luglio 2017 e il 7 maggio 2020)
<b>punto 8. lett. a)</b>	<b>RILASCIATE O già SCADUTE E RINNOVATE</b> (sia in forma espressa che tacita)	<b>DOPO</b> l'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 <b>MA PRIMA</b> dell'entrata in vigore dell'Intesa (05 luglio 2012)	<b>cioè dal 8.05.2010 al 04.07.2012</b>		<b>sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 compreso;</b> (D.L. 244/2016 come convertito dalla L. 19/2017)

Poiché non è necessaria alcuna modifica o annotazione sull'atto di concessione/autorizzazione, il Comune informa i titolari di posteggio sui termini della proroga.

3. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.
4. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese per servizi accessori.

### **Art. 8 – Subingresso**

(art. 4 L.R. 12/1999 e succ. mod.)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
- a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni;
  - b) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di

reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività (art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive modificazioni).

- c) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato, a pena di irricevibilità della SCIA di subingresso (art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive modificazioni);
- d) tutti gli estremi dell'atto notarile registrato; in alternativa deve essere allegata alla SCIA, l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione.

2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario con modalità esclusivamente telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto; (art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e successive modificazioni e punto 1 lett. a) della Delib. Reg. 2012/2015)

3. Il Dirigente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, applica l'art. 19 co.3 della L.241/1990;

Resta salva la possibilità per il cedente di rescindere il contratto e inviare telematicamente una SCIA firmata digitalmente per la reintestazione del posteggio, entro il termine previsto per la decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo dal successivo art. 25 co.1 lettera c).

4. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione.

5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione. Se l'autorizzazione del *de cuius* comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni., egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione; può comunque iniziare l'attività inviando telematicamente la SCIA firmata digitalmente e riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo. (punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/05/1999).

6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività, pena la decadenza, deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso firmata digitalmente corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali.

Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere l'azienda a terzi.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art.15 (punto 7 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.

9. In caso di subingresso in un'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio soggette ai vincoli di cui all'art. 3 co. 1 lett. f), il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale.

### **Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi**

*(punto 7 lett. b Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.)*

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi comunque superiore al 15 % del totale, il Consiglio comunale, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni degli operatori su aree pubbliche presenti nel CNEL maggiormente rappresentative del settore e nominate in seno alla Consulta Economica, definisce:
- a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;
  - b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o altri specifici vincoli legati a determinate aree.

2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il dirigente provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi, comunque non superiore al 15 %, arrotondato per eccesso, del numero totale dei posteggi, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse e per garantire la sicurezza del mercato. In tal caso il Dirigente provvede alla ricollocazione, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.) secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.
6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

**Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica**  
( art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 co. 1 lett. a L.R. 12/1999)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o in caso di posteggi liberi, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni economiche, maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica, il Consiglio Comunale, può vincolare tali posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita soltanto i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

**Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)**  
(punto 2 lett. a Del. G. Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi:
  - a) informa gli operatori del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento in tali posteggi, indicando il termine entro il quale presentare la domanda di miglioria;
  - b) esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R..
2. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici o di settore, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede, si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle migliorie già accolte.
3. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 12 – Scambio di posteggio**  
(punto 2 lett. h Del. G. Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Qualora il mercato sia suddiviso in settori merceologici, le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio**

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, con la necessità di tutelare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati. (punto 2 lett. i Del. Reg. 1368/1999 e successive modificazioni) L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

L'ampliamento di un posteggio che comporti la riduzione delle dimensioni di un posteggio contiguo non è concedibile .

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere:
  - a) **l'accorpamento di posteggi contigui** da parte della stessa impresa. In questo caso l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento e la durata della relativa concessione saranno le più favorevoli fra quelle dei posteggi accorpati;
  - b) **l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo**, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In questo caso l'anzianità di ogni posteggio ampliato e la durata della relativa concessione rimarranno quelle originarie. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati. *(punto 2 lett. i Del Reg. 1368/1999 e successive modificazioni.)*
3. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq. *(punto 2 lett. i Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni.)*
4. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca della concessione del posteggio relativo all'azienda rilevata, l'aggiornamento delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi contigui, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
5. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

#### **Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato**

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente competente, previa consultazione delle associazioni economiche, maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica, In tal caso si può procedere alternativamente a:
  - a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
  - b) individuare un'area omogenea (cosiddetta "stecca") del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.15.

#### **Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio**

*(punto 7 lett. a Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.)*

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
  - a) la planimetria del mercato/dei mercati e dei posteggi isolati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati,
  - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza,
  - c) la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è vidimata dal Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio. La

graduatoria rimane esposta per 30 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

**1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione** originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa (*cioè di tutti i cedenti*);

**2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione** amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa (*cioè del cedente*);

**3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda**, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.

4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente, se previsti, per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.

5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione/SCIA oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio (*punto 7 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod. e succ. mod.*).

## Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo co. 4 lett. c), documentato dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sul mercato.

3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, come previsto al successivo art. 26, co. 3.

4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore quali assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza a congiunti gravemente ammalati, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 8 co.6;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e per la quale si proceda all'annullamento della giornata di mercato con atto del dirigente o con apposita annotazione nel registro di spunta;

- d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
  - e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e succ.mod. *per irregolarità contributiva (art. 6 co.3 L.R.1/2011)*.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario.

**Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti**  
*(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 – punti 2 lett.d) e 6 Del. G.Reg. 1368/1999 - punto 6 dell'Intesa come attuata dal paragrafo 6 del Documento Unitario)*

1. Al 31 dicembre di ogni anno il dirigente competente redige la **graduatoria generale** delle presenze maturate dagli spuntisti provvedendo anche al suo aggiornamento secondo quanto previsto al successivo co.8. La graduatoria generale delle presenze è pubblicata all'Albo Pretorio per 21 giorni, termine entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che siano intervenute domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.
2. Gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi inviano telematicamente all'ufficio Commercio del Comune apposita comunicazione firmata digitalmente di partecipazione alla cosiddetta "spunta" entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe regionali della validità delle comunicazioni già presentate. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato o il posteggio isolato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La comunicazione è efficace dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del comune (*punto 1 lett. c) Del. G.Reg. 1827/2015*); in caso di subingresso nell'attività di un'impresa che ha già presentato la comunicazione per la spunta, la comunicazione del subentrante ha efficacia immediata.
3. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte. (*punto 2 lett. d) ultimo periodo Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*)
4. L'ufficio comunale competente nei mesi da gennaio a marzo di ogni anno svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che hanno presentato la comunicazione per partecipare alla "spunta" (*Delib.G.R. n. 2012/2015 punto 1 lett. e) in relazione all'art. 2 co.2 della L.R.1/2011 e successive modificazioni*). In caso di comunicazioni presentate successivamente al 31 gennaio l'ufficio procede alla verifica della regolarità contributiva entro 30 giorni dal ricevimento. L'ufficio verifica altresì l'iscrizione alla CCIAA: l'impresa non iscritta non può essere inserita nella graduatoria di spunta (la comunicazione è inammissibile) mentre l'impresa inattiva non può essere ammessa alla spunta (cioè può presentare la comunicazione ma non può partecipare all'assegnazione dei posteggi fino ad avvenuta attivazione).
5. Entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alla graduatoria generale delle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, di cui al precedente co.1 il dirigente comunale competente predispone la **graduatoria annuale** degli spuntisti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta per l'anno in corso nel mercato o nei posteggi isolati fatte salve eventuali proroghe previste dalla normativa regionale relativamente alla validità delle comunicazioni presentate nel corso dell'anno precedente (*punto 2 lett. d) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*)



6. **Le graduatorie degli spuntisti, generale ed annuale, sono redatte secondo i criteri di priorità di cui alle seguenti lettere A e B e, per quanto riguarda l'anzianità d'impresa, con le modalità di cui al successivo comma 7.**

**A) Criteri di priorità per operatori in possesso di autorizzazione rilasciata in data successiva al 5 luglio 2012:**

A<sub>1</sub>) **numero di presenze**, cioè numero di volte che ciascun operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato alla spunta per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98) Tali presenze si cumulano con quelle dell'eventuale (solo l'ultimo) dante causa (punto 6 dell'Intesa come attuato dal punto 6 del Documento Unitario);

A<sub>2</sub>) in caso di parità di numero di presenze: la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa di commercio su aree pubbliche risultante dall'**iscrizione al Registro Imprese di ciascun operatore** sommata a quella dell'eventuale dante causa (solo l'ultimo) procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

A<sub>3</sub>) in caso di parità di numero di presenze e di anzianità d'esercizio dell'impresa, verrà presa in considerazione la data d'**iscrizione al Registro Imprese** per la specifica attività di commercio su aree pubbliche **dell'operatore** che ha presentato la comunicazione.

**B) Secondo quanto previsto al punto 2 lett. d) della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod. a chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 sono riconosciute tutte le presenze maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari della medesima autorizzazione.**

Pertanto per le imprese esistenti alla data del 5 luglio 2012 presenze e anzianità dell'esercizio del commercio su aree pubbliche si calcolano come segue:

**B<sub>1</sub>) Se al 5 luglio 2012 l'operatore era titolare dell'autorizzazione:**

**(NON CI SONO STATI SUBINGRESSI DOPO IL 5 LUGLIO 2012)**

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;
- ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

**B<sub>2</sub>) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012 per acquisto o per affitto d'azienda o ramo d'azienda con autorizzazione intestata al cedente alla data del 5 luglio 2012: (PRIMO SUBINGRESSO DOPO IL 5 LUGLIO 2012)**

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;
- ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

**B<sub>3</sub>) Se l'operatore si è reintestato l'autorizzazione in data successiva al 5 luglio 2012 in seguito a scadenza o scioglimento del contratto d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, con autorizzazione intestata al 5 luglio 2012:**

- **al proprietario stesso,**
- **all'affittuario o ad altro soggetto avente titolo al godimento dell'azienda**  
**(successivamente: "affittuario")**

**(PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012):**

- i. si sommano le presenze maturate dall'operatore stesso con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, comprese quelle maturate dall'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012;
- ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. *criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett.a1) dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione<sup>2</sup>.

**B<sub>4</sub>) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda intestata ad un operatore che dopo il 5 luglio 2012, è subentrato ad un altro operatore (DAL SECONDO SUBINGRESSO DOPO IL 5 LUGLIO 2012 ):**

**(ACQUISTO DA UN SOGGETTO CHE A SUA VOLTA HA ACQUISTATO DOPO IL 5 LUGLIO 2012):**

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del solo cedente;
- ii. in caso di parità di numero di presenze, si attribuisce il punteggio secondo gli scaglioni previsti al co.7 sulla base dell'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche calcolata sommando quella dell'operatore che subentra con quella del cedente, procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. *criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

**B<sub>5</sub>) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad affitto o acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un proprietario che, dopo il 5 luglio 2012 ha affittato l'azienda e, successivamente, si è reintestato l'autorizzazione/SCIA;**

**(AFFITTO O ACQUISTO SUCCESSIVO ALLA PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012):**

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);
- ii. in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella del proprietario dell'azienda, dei suoi danti causa, compreso l'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ed esclusi gli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. *criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

**B<sub>6</sub>) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, per reintestazione di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un affittuario cui aveva già fatto seguito la prima reintestazione da parte del cedente:**

**(REINTESTAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA EFFETTUATA DOPO IL 5 LUGLIO 2012):**

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);
- ii. in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ma con l'esclusione degli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

7. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità d'impresa di commercio su aree pubbliche il calcolo deve essere effettuato attribuendo i punteggi per scaglioni previsti dal paragrafo 6 dell'Intesa, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario. Quindi, si assegnano i seguenti punteggi:
- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **fino a 5 anni = punti 40**
  - durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50**
  - durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **oltre 10 anni = punti 60**

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

8. Il dirigente provvede ad eliminare dalla graduatoria gli spuntisti di cui al successivo art 18 commi 8 e 9

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed è efficace dalla data di pubblicazione; rimane esposta per 30 giorni, periodo entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.

9. Le imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, anche con SCIA di subingresso, all'attività di commercio su aree pubbliche, possono inviare telematicamente entro il 31 luglio, o entro diversa data stabilita dalla regione, la comunicazione di cui al comma 2 per la partecipazione alle spunte. (punto 2 lett. d) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni)

Salvo diversa disposizione regionale possono inviare telematicamente tale comunicazione anche le imprese già autorizzate che decidano di comunicare la partecipazione alla spunta in data successiva al 31 gennaio. (Del. G.Reg. 1827/2015)

In questi casi il dirigente comunale:

- a) decorsi 30 giorni inserisce tali operatori, secondo l'ordine cronologico di ricevimento telematico, in un elenco appositamente predisposto in coda alla graduatoria annuale già pubblicata; *questo elenco viene aggiornato di volta in volta con le presenze maturate.*
- b) entro il successivo 30 settembre, aggiorna la graduatoria annuale degli spuntisti e la ripubblica all'Albo comunale.

### **Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (*art. 2 comma 4 lett. e del presente Regolamento*) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto nella graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta. *Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. Il calcolo delle presenze maturate dagli operatori che partecipano alla spunta è aggiornato periodicamente almeno una volta all'anno .*
2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi che non risultano occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente esclusivamente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art. 3 co. 1 lett. f) e ferma restando l'applicazione dell'art. 22, avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico se previsto, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.
4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:
  - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
  - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti. Lo stesso operatore, comunque non può detenere più di due posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con un numero massimo di 100 posteggi e tre posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con oltre cento posteggi.
5. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione. (*punto 6 circolare reg. PG/2013/154742 del 26.06.2013*)
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. (*punto 8 circolare reg. PG/2013/154742 del 26.06.2013*)
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 co. 3 L.R. 12/1999*).
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore documentati e giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 co. 4 del presente Regolamento (*art. 5 co. 4 L.R. 12/1999*).

## **Art. 19 – Circolazione stradale**

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 1.500. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve. (*art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della legge regionale 12/1999*).  
Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

## **Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, fatti salvi gli automezzi degli operatori del settore alimentare di Piazza Toscanini ed i posteggi destinati agli spostamenti temporanei, devono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Durante le operazioni di carico e scarico della merce l'eventuale collocazione dei veicoli al di fuori degli spazi assegnati deve comunque sempre consentire il passaggio dei mezzi degli altri operatori
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

## **Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitante in originale corredata:
  - dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS,
  - oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 anche con autocertificazione (*art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e succ. mod.*).

In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere corredata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. comporta la non ammissione al mercato fino ad avvenuta iscrizione. L'impresa deve comunque risultare attiva presso il registro imprese nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, devono autocertificare il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello della misura minima di cm. 50 x cm. 50. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti rispettivamente la “dichiarazione di cose antiche o usate” e la tenuta del “Registro delle operazioni” non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.

4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635 ) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.
5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti .
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.
7. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, tende, ombrelloni, gazebi ed altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,70 dal suolo, fatti salvi i seguenti casi particolari nei quali la parte inferiore della copertura dei banchi può essere posizionata ad almeno m. 2,5 dal suolo quando, alternativamente:
  - a) le tende non sporgano oltre il perimetro del posteggio individuato al suolo;
  - b) le attrezzature siano dotate di sistemi tali da garantirne sempre la tempestiva chiusura.Al fine di garantire il transito dei **mezzi antincendio** nell'area mercatale, deve essere garantita la presenza di accessi e passaggi o corridoi di transito con una larghezza libera di almeno m. 3,50 ed un'altezza libera di almeno 4 metri.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
10. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, nei mercati o nei posteggi isolati sprovvisti di tale servizio, da sorgenti, comunque, non inquinanti.
13. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente.

## **Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche**

1. Durante lo svolgimento dei mercati e dell'attività di vendita nei posteggi isolati, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei

mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 03/04/2014 dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot.n.5753 e della legge n. 168 del 01/03/1968 e del DM n. 37 del 12/03/2008 e le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento (allegato tecnico), in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della legge n. 168 del 1/371968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.

2. Le modifiche dell'allegato a seguito di modifiche alle normative sopra richiamate saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale e pubblicate sul sito web del comune.

### **Art. 23 – Norme igienico-sanitarie** **(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)**

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004;
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo. *(art. 5 co.2 O.M. 3 aprile 2002)*
4. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011 n. 15, la vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previo invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente.
5. I funghi epigei spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale.
6. Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi freschi epigei spontanei e porcini secchi sfusi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.
7. L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.
8. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

## **Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

*(art. 28 co. 15 D.lgs 114/1998, artt. 2 co. 4 e 6 co. 8 L.R. 12/1999, art. 4 D.lgs 228/2001)*

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti è trimestrale.
2. Le presenze relative alle concessioni trimestrali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa. *(Art.2 co. 4 L.R. 12/1999).*
3. L'autorizzazione trimestrale viene rilasciata di volta in volta, verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale ed è valida solo per il periodo in essa indicata.
4. In caso di domande concorrenti, viene data priorità a coloro che non sono stati assegnatari del posteggio nel periodo immediatamente precedente e, tra questi a chi ha presentato prima la domanda.
5. Per ottenere l'assegnazione stagionale dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs.228/2001 devono inviare telematicamente domanda di concessione di posteggio firmata digitalmente elusivamente nei trenta giorni precedenti l'inizio del periodo per cui si richiede l'assegnazione,utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
6. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.  
I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2.
7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare l'originale della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
9. La concessione di posteggio è revocata :
  - a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
  - b) qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art.4 co.6 del D.lgs. 228/2001).
  - c) qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art.4 co. 8 del D.lgs 228/2001).
  - d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle giornate di assegnazione.
10. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.



## **Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (*art. 5 co. 3 L.R. 12/1999*);
  - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art.16. (*art. 5 co. 1 lett. c) L.R. 12/1999*). Nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
  - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

## **Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa**

1. Ai sensi dell'art 6 co. 2 della L.R. 1/2011 e succ. mod. **l'autorizzazione amministrativa è sospesa** per sei mesi in caso di irregolarità riscontrata durante la verifica della regolarità contributiva.

Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato presenta istanza al comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità; il Dirigente competente, effettuata la verifica telematica della regolarità contributiva, in caso di regolarizzazione revoca la sospensione dopo aver accertato il decorso del periodo minimo di sospensione di un mese previsto dal comma 2 bis dell'art.6 della L.R. 1/2011.

Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).
2. Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo comunque non superiore a 3 giornate di mercato per la violazione:
  - a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 20, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co.3;
  - b) di quanto previsto al precedente art. 22 co.1, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co.5 lett. m);
  - c) delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 27.

Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi problemi di ordine pubblico o, comunque significativi disordini nel mercato o nell'area in cui si trova il posteggio isolato con resistenza, violenza o minacce o anche con la sola inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs 114/1998 la "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.
4. **L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati:**
  - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni; (*art. 5 co. 2 lett. a) L.R. 12/1999*);
  - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi (*art.5, co. 2 lett. b) L.R. 12/1999*), in caso di comprovata necessità;

- c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva (*art. 2 co. 3 L.R. 1/2011*);
  - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25 co.1 lettera c) (*art. 29 co. 4 lett. b del D.lgs. 114/98*);
  - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art 13 co. 2.
5. Ai sensi dell'art. 5 co.2 bis della L.R.12/1999 e successive modificazioni, i titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provvede a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.

### **Art. 27 – Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti **violazioni ai limiti ed ai divieti** previsti dal presente Regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
  - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione del posteggio da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 co. 2 del presente Regolamento);
  - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 1.500 (art.19 co. 2 del Regolamento);
  - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.21 co. 6 del Regolamento).  
Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma 1;
  - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.21 co. 11 del Regolamento);
  - e) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 22.
3. Le seguenti violazioni sono **punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP/COSAP**:
  - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20.co.1);
  - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 co. 2).
4. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli** sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro**:
  - a) la mancata esibizione dell'originale della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (art. 24 co. 9);
  - b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m.1.500 (art.19 co. 2);
  - c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 24 co. 11).
5. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro** :

- a) non rispettare le eventuali modalità di svolgimento del mercato straordinario fissate con atto del Dirigente (art. 1 co.4 lett. a);
  - b) collocare il veicolo sul marciapiede (art. 20 co.2);
  - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.20 co. 3);
  - d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.20 co. 4);
  - e) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5 co. 1 della L.R. 12/1999 e successive modificazioni (*combinato disposto dell'art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e successive modificazioni e art.21 co. 1 del presente Regolamento*);
  - f) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo (art. 21 co.3);
  - g) non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 21 co.3)
  - h) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.21 co. 5);
  - i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.21 co. 7);
  - j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi a quanto stabilito dall'art.21 co. 7;
  - k) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.21 co. 8);
  - l) distanziare la struttura espositiva a meno di 25 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.21 co. 9);
  - m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.21 co. 10);
  - n) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art.21 co. 13);
  - o) non rispettare le prescrizioni previste dall'allegato tecnico applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della legge n. 168 del 1/371968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.
  - p) al presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL.. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto in tale allegato, anche in seguito a intimazione verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo (art. 22 co.1);
6. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 bis co.3 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00:
- a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver presentato al comune la "dichiarazione" prevista dall'art. 126 TULPS;
  - b) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 21 co. 3).
7. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla sanzione dell'art. 17 TULPS (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.

8. La violazione delle norme previste dalla L.R.6/1996 per la commercializzazione dei funghi, richiamate all'art.23 co.4 del presente regolamento, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.032,00 euro ai sensi dell'art. 20 co.1 di tale legge. Il commercio al dettaglio dei funghi freschi spontanei riportati dell'Allegato 1 della stessa legge, effettuato senza la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, comporta anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.
9. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.
10. Si applica la "diffida amministrativa" di cui all'art.7 bis della L.R. 21/1984 introdotto dall'art.8 della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo:
  - al comma 3;
  - al comma 4 lettere a), c);
  - al comma 5 lettere b), f), g), i), j), k), l), m), n);
  - al comma 9.
11. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

## CAPO II – ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

### Art.1 - Commercio itinerante : soggetti abilitati e relativi titoli

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna;
  - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
  - c) i titolari di autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett.b) del comma 1, rilasciata da un paese appartenente all'Unione Europea;
  - d) gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano la vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D. Lgs 228/2001 e successive modificazioni, previa presentazione della comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D. Lgs 228/2001, al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. Ai sensi dell'art. 3 co.4 della L.R. n. 12/99 i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le limitazioni merceologiche indicati nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

### Art.2 - Zone vietate al commercio itinerante

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e di sicurezza, in ragione del consistente traffico veicolare, nonché di carattere igienico sanitario, l'esercizio di qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche esercitata in forma itinerante dai soggetti di cui al precedente art. 1 è vietata nelle vie di seguito indicate, nonché in tutte le loro intersezioni per un raggio di mt. 200:

Via Giardini, Via Giardini Nord , Via Giardini sud	Via Mascagni
Via Mercato	Largo Ghibellini
Via Manni	Via Minelli
Piazza Montecuccoli	Largo dalla Chiesa
Piazza Battisti	Via del Molinetto
Piazza Toscanini	Via Campanile
Via Marchiani	Via Ricci.

2. E' vietata l'attività di vendita in forma itinerante in concomitanza dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1500 mt.
3. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita in forma itinerante non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 mt dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
4. Salvo espressa autorizzazione è vietato svolgere l'attività di vendita in forma itinerante nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
5. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio in forma itinerante è demandato ad apposito atto della Giunta comunale. Presso il Servizio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse l'elenco

aggiornato delle aree e delle vie in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

6. Nella restante porzione di territorio comunale ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, soltanto nel rispetto da quanto stabilito dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

### **Art.3 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 12/1999 è fatto divieto:
  - a. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
  - b. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
  - c. utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett.b).
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett.b) del comma precedente, si definisce:
  - a. con l'espressione " stesso luogo", quello che dista meno di 100 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
  - b. con l'espressione " tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett.b) del D. Lgs 114/98 ricade a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D. Lgs 114/98 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. Ai sensi dell'art. 5 co.1 della L.R. 12/99, i commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire il titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
  - a. hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;
  - b. assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
  - a. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
  - b. l'uso di generatori di corrente;
7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci.

9. Gli operatori, nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

#### **Art.4 - Modalità di esercizio di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli**

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità, sicurezza ed igienico sanitari, agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante nel Comune di Pavullo n/F, non è consentito porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. Al fine di distinguere la vendita diretta dei prodotti agricoli esercitata in forma itinerante ai sensi dell'art.1 dall'art. 4 del D. Lgs 228/2001 e successive modificazioni, dalla vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche esercitata ai sensi del co.4 di tale articolo, agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante è fatto divieto:
  - a. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
  - b. utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett.a).
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett.a) del comma precedente, si definisce:
  - a. con l'espressione " stesso luogo", quello che dista meno di 100 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
  - b. con l'espressione " tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.
4. L'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli non in forma itinerante ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art.4 del D. lgs 228/2001 che regolano la vendita diretta al dettaglio effettuata non in forma itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, tramite commercio elettronico, su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali.
5. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola ai sensi del D. Lgs 228/2001 e successive modificazioni hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D. Lgs 228/2001 presentata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La comunicazione deve essere esibita in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP.
6. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a. hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;
  - b. assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
  - c. devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
  - d. nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;

7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
  - a. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
  - b. l'uso di generatori di corrente.
8. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa;

### **Art.5 - Norme igienico sanitarie ( Art. 28 co.8 D. Lgs 114/98)**

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del regolamento CE 855/2004 e dal regolamento CE 853/2004 e nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " *Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*".

### **Art.6 - Sanzioni**

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 29 co.1 del D. Lgs 114/98, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature ai sensi dell'art. 56 co.2 della L.R. 6/2004, all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
  - a. in caso di persistente violazione delle limitazioni imposte, ai sensi dell'art. 28 co.16 del D. Lgs 114/98, dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente regolamento;
  - b. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del precedente co.1 si definisce:
  - a. con l'espressione " *persistente violazione*" l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
  - b. con l'espressione " *attrezzature di vendita*" tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento ( banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, generatori di corrente, ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.
3. Con il provvedimento di confisca, vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata secondo quanto disposto dalla L.R. 6/04 e del relativo regolamento di esecuzione Reg. RER-20/04.
4. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co.2 del D. Lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00:
  - a. esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nelle aree vietate dall'art. 2 del presente regolamento;
  - b. non rispettare tempi e modalità per l'esercizio dell'attività indicati nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 co.2.
5. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento, commesse nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00:
  - a. porre la merce a contatto con il terreno o esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo ( art.3 co.1 lett.a);



- b. sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore ( art. 3 co.1 lett.b);
  - c. utilizzare nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite ( art. 3 co.1 lett.c);
  - d. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita ( art.3 co.6 lett.a);
  - e. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ( art.3 co.7);
6. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00:
- a. esercitare l'attività di vendita diretta in forma itinerante nelle aree vietate dall'art. 2 del presente regolamento;
  - b. porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo ( art.4 co.1);
  - c. sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore ( art.4 co.2 lett.a);
  - d. utilizzare nell'arco della giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite ( art.4 co.2 lett.b);
  - e. utilizzare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita ( art. 4 co.7 lett.a);
  - f. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ( art. 4 co.8);
7. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento, commesse nell'esercizio del commercio sui aree pubbliche in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal € 50,00 a € 300,00:
- a. vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 co.2;
  - b. non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza ( art.3 co.4) il titolo abilitante il commercio su aree in originale;
  - c. non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata( art.3 co.5 lett.a);
  - d. utilizzare generatori di corrente ( art.3 co.6 lett.b).
8. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00:
- a. non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la comunicazione prevista dall'art. 4 del D. Lgs 228/2001 e successive modificazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli, in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP ( art.4 co.5);
  - b. non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata( art.4 co.6 lett.a);
  - c. utilizzare generatori di corrente ( art.4 co.7 lett b);
  - d. non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'utilizzo di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, da parte degli imprenditori agricoli ( art. 4 co.6 lett.c).
9. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
10. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 689/81 e successive modificazioni.

11. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co.3 del D. Lgs 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 5,6 e 7 del presente regolamento comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

**ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento**

**A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale);
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

**B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:**

3. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
4. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
5. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
6. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
7. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
8. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);
9. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
10. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
11. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.

12. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
13. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
14. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
15. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
16. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
17. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

\*\*\*\*\*